



Sentenza n. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63210 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso per l'ottemperanza proposto da

-, nato a -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

Claudio Fatta, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Trinacria n. 23,

è elettivamente domiciliato, PEC: claudiofatta@pec.it,

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587) con sede in Roma,

Via Arenula n. 70, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato

in giudizio dalla dott.ssa Febea Fiori,

resistente

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con

sede in Roma, Via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura

generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

per l'esecuzione

della sentenza n. 359/2023 di questa Sezione giurisdizionale,
depositata l'11 dicembre 2023 e notificata in data 14 dicembre 2023;

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 l'avv. Beatrice Matteini,
in sostituzione dell'avv. Claudio Fatta, per il ricorrente, l'avv.
Massimiliano Minicucci, in sostituzione degli avv.ti Ilario Maio e
Antonella Francesca Paola Micheli, per l'INPS, nessuno comparso per
il Ministero della Giustizia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 il sig. -ha agito per
ottenere l'esecuzione della sentenza n. 359 dell'11.12.2023 di questa
Sezione che ha accertato in capo allo stesso *"il diritto [...] alla
ricongiunzione ex art. 2 della l. n. 29/1979 di tutte le settimane di
contribuzione relative al periodo da gennaio 1979 ad aprile 1982,
previo pagamento del relativo onere, nei termini in cui in motivazione,
con la contestuale condanna dell'INPS ad adottare un provvedimento
sostitutivo del decreto di ricongiunzione del 10 novembre 2000 emesso
dal Ministero di Grazia e Giustizia"*, nonché *"il possesso [...] del
requisito di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31
dicembre 1995, il cui perfezionamento è subordinato al pagamento*

dell'onere di riscatto nei termini in cui in motivazione" e, per l'effetto, ha condannato "INPS alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento, con l'esigibilità, anche degli arretrati, dalla data di perfezionamento del predetto requisito come qui individuato e senza il riconoscimento di interessi legali, né della rivalutazione per il periodo pregresso".

1.1. Il ricorrente ha rappresentato che la decisione, appellata dall'INPS senza formulazione d'istanza di sospensione, non è stata ottemperata e ha chiesto, pertanto, venga accertata la violazione da parte del convenuto Ente previdenziale dell'obbligo di conformarsi alla detta pronuncia, di condannare le Amministrazioni resistenti ad adempiere, con assegnazione di termine per l'esecuzione del dispositivo della sentenza, nomina di Commissario *ad acta* per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, unitamente, in tal caso, al riconoscimento in proprio favore di una penalità di mora pari ad euro 50,00 al giorno. Ha domandato conclusivamente la condanna dell'INPS inadempiente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e, in via equitativa, ex art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del ricorrente.

2. Con memoria depositata il 24 maggio 2025 si è costituito il Ministero della Giustizia che, richiamata l'interposizione di appello avverso la sentenza di merito da parte dell'INPS e segnalata l'erronea individuazione, nel dispositivo della medesima, degli estremi del provvedimento ministeriale di ricongiunzione – adottato il 21 marzo

2001 e non il 10 novembre 2000 –, ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti, conformi alle informazioni rese dall'Istituto previdenziale con modello TrC/01bis, rappresentando, in merito alla pretesa ricongiunzione, l'assenza di una richiesta del ricorrente nei termini previsti dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. L'Istituto previdenziale si è costituito con memoria del 30 maggio 2025, preliminarmente segnalando l'intervenuta fissazione dell'udienza di discussione dell'appello proposto avverso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza – prevista per il 4 dicembre 2025 – e chiedendo il rinvio della trattazione a data a quest'ultima successiva, onde evitare l'esborso di somme che, all'esito della decisione dell'appello, ove favorevole all'Amministrazione appellante, risulterebbero non dovute, ma non ripetibili o di non facile ed immediata ripetibilità, stante lo *status* di pensionato del ricorrente, con pregiudizio quindi per il sistema previdenziale. Richiamate le censure formulate in appello, l'Amministrazione ha posto in discussione il diritto della controparte alla ricongiunzione e la sussistenza dell'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, come confermato dal provvedimento del 28 maggio 2025 della Sede INPS di Firenze, da cui risulterebbe ricongiungibile, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il periodo di un mese e venti giorni, insufficiente al perfezionamento del predetto requisito contributivo al 31.12.1995. Ha, quindi, rappresentato che con tale provvedimento è stato comunicato al ricorrente l'onere di ricongiunzione calcolato per il periodo ancora non ricongiunto e non sovrapponibile ai periodi di

contribuzione già ricongiunti e che, all'esito delle determinazioni del ricorrente in merito al pagamento dell'onere a suo carico, l'Istituto darà corso alla ricongiunzione della contribuzione ed al ricalcolo della pensione; l'esecuzione della sentenza, perfezionata la ricongiunzione, pertanto, potrebbe avvenire solo in via provvisoria e con riserva di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto al ricorrente per effetto del ricalcolo. Ha, quindi, evidenziata la necessità di rinvio della discussione anche per la differente ragione di poter consentire la conclusione del procedimento di sistemazione della posizione assicurativa con la contribuzione da trasferire all'esito del pagamento dell'onere posto a carico del ricorrente. Subordinatamente alle richieste di rinvio, l'Ente previdenziale ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, data la spontanea esecuzione della pronuncia, ed il rigetto di ogni altra domanda del ricorrente.

4. Parte ricorrente, con memorie del 29 maggio e 4 giugno 2025, ha eccepito l'inammissibilità e l'irrilevanza delle deduzioni del Ministero della Giustizia, in quanto attinenti al merito della vicenda, nonché la tardività della costituzione dell'INPS; ha, inoltre, contestato che il provvedimento adottato dall'Amministrazione previdenziale il 28 maggio 2025 adempia correttamente alla decisione da eseguire, censurandone anche la contraddittorietà nell'esposizione dei periodi da ricongiungere; s'è, quindi, opposta alla richiesta di rinvio della discussione del giudizio a data successiva all'udienza d'appello.

5. All'udienza pubblica odierna la difesa del ricorrente, riportandosi agli

scritti depositati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Minicucci, per l'INPS, ribadite le difese in atti, ha formulato richiesta di rinvio dell'udienza per consentire agli avvocati costituiti la partecipazione alla discussione, richiesta cui la difesa del ricorrente non ha aderito.

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente esaminare le richieste di rinvio della trattazione presentate, a diverso titolo, dall'Istituto previdenziale resistente.

1.1. Non si ritengono, in primo luogo, integrati i presupposti per la concessione di un rinvio ad udienza successiva a quella di discussione dell'appello proposto avverso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza; l'Amministrazione avrebbe ben potuto soddisfare le esigenze cautelari prospettate a sostegno dell'istanza a mezzo di richiesta di sospensione della decisione di primo grado al Giudice d'appello, richiesta che, invece, non risulta sia stata presentata.

1.2. Neppure si conviene con la difesa dell'Amministrazione previdenziale circa la necessità di fissazione di nuova udienza per consentire la partecipazione alla discussione degli avvocati costituiti, considerata l'opposizione della parte ricorrente e che la difesa dell'Ente è risultata comunque adeguatamente garantita attraverso il deposito degli scritti difensivi e con la partecipazione alla discussione dal difensore che ha presenziato in sostituzione.

1.3. Analogamente va disattesa la richiesta di rinvio volta a consentire

la previa conclusione del procedimento di sistemazione della posizione assicurativa con la contribuzione da trasferire all'esito del pagamento dell'onere posto a carico del ricorrente con il provvedimento del 28 maggio 2025, che l'Istituto ha adottato in adempimento della sentenza n. 359/2023. Ciò in quanto tale rinvio presupporrebbe l'accertamento della sostanziale ottemperanza dell'Ente alla richiamata pronuncia che, come si chiarirà, non si ritiene si sia configurata.

2. Invero, la pronuncia della cui ottemperanza si discute ha riconosciuto il diritto del ricorrente *“alla ricongiunzione ex art. 2 della l. n. 29/1979 di tutte le settimane di contribuzione relative al periodo da gennaio 1979 ad aprile 1982, previo pagamento del relativo onere”*, nonché *“il possesso [...] del requisito di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il cui perfezionamento è subordinato al pagamento dell’onere di riscatto nei termini in cui in motivazione”*, condannando l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria, dedotte le somme già percepite in ragione del trattamento in godimento.

Considerato preliminarmente che nella presente sede non possono, all'evidenza, essere prese in considerazione censure che investano quanto da tale pronuncia statuito e che saranno eventuale oggetto delle valutazioni del Giudice d'appello, si ritiene emerga, con chiarezza, che il provvedimento adottato dall'Amministrazione previdenziale in data 28.05.2025 non ottemperi in modo pieno e integrale a quanto disposto dal Giudice del merito, essendosi limitato ad affermare ricongiungibile, sia ai fini del diritto che della misura della

pensione, il periodo di un mese e venti giorni, insufficiente, come sottolineato dalla difesa dell'Istituto, al perfezionamento del predetto requisito contributivo al 31.12.1995.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e conseguentemente assegnato all'INPS, ai sensi dell'art. 218 c.g.c., termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della presente decisione, per provvedere alla piena ed integrale esecuzione della sentenza n. 359/2023 di questa Sezione giurisdizionale regionale.

In caso di perdurante inerzia, si nomina fin d'ora il Commissario *ad acta* nella persona del Direttore *p.t.* della Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze-Prato, che, direttamente o a mezzo di un suo delegato, provvederà all'adozione degli atti necessari all'esecuzione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte del ricorrente del persistente inadempimento, fornendo tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta. L'immediata individuazione del Commissario *ad acta* per l'ipotesi di perdurante inottemperanza rende non necessaria la fissazione di una somma di denaro per l'eventualità di ulteriore ritardo dell'Amministrazione (in termini, Corte conti, Sez. giur. Toscana n. 289/2021).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., non risultando integrati nella fattispecie i presupposti di legge (*ex plurimis*,

Cass. ord. n. 36591/2023 e n. 25041/2021).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del rappresentante legale p.t., all'adozione dei provvedimenti di sua competenza per la piena ed integrale esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana n. 359/2023, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente decisione a cura del ricorrente; nomina, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, quale Commissario *ad acta* il Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze/Prato, che, direttamente o a mezzo di un suo delegato, provvederà agli adempimenti entro i successivi 60 giorni.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano nell'importo di 500,00 euro, oltre accessori come per legge.

Manda la segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Commissario *ad acta*.

Così deciso in Firenze, 10 giugno 2025.

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/06/2025

